

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Equitalia S.p.A.



Equitalia SpA

Bilancio al 31 dicembre 2016

Sede Legale: Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14

Capitale sociale: € 150.000.000,00 i.v.

Registro Imprese Roma, codice fiscale e partita IVA: 08704541005

EQUITALIA S.P.A.

**INDICE**

I – RELAZIONE SULLA GESTIONE.....	4
• CARICHE SOCIALI	4
• LO SCENARIO DI RIFERIMENTO	5
Modello societario di Gruppo	5
Struttura organizzativa	6
Organi di controllo	8
Soppressione di Equitalia e istituzione della “Agenzia delle entrate – Riscossione”	9
• Normativa societaria	14
Controllo e vigilanza - norme di contenimento della spesa pubblica	14
Normativa antiriciclaggio – Decreto Legislativo 231/2007	21
Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010) – Regime di fatturazione elettronica.....	25
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Decreto Legislativo n. 231/2001	26
Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo n. 81/2008	29
Tutela della Privacy - Decreto Legislativo n. 196/2003	31
Affidamento ed esecuzione di contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 50/2016 - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici	31
Decreto Legislativo n. 231/2002 - Direttiva pagamenti nelle transazioni commerciali	38
Legge anticorruzione - Legge n. 190/2012	39
Decreti attuativi della Legge n. 124/2015 (Riforma della pubblica amministrazione)	42
Decreto Legge n. 35/2013 - Piattaforma crediti e ricognizione debiti	44
DM Economia e Finanze 55/2013 in materia di fatturazione elettronica	44
Internal Audit	46
Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico (art. 6 DLgs 175/2016 cd Riforma Madia)	47
• Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	50
• Evoluzione prevedibile della gestione	50
• RISULTATI E ANDAMENTO DELLA GESTIONE.....	53
Principali indicatori economici e finanziari.....	55
Principali indicatori di struttura finanziaria	56
• ALTRE INFORMAZIONI.....	57
Informativa sulla gestione del rischio finanziario	57
Informazioni attinenti al Personale.....	60
Informazioni attinenti all'Ambiente.....	60
Attività di ricerca e sviluppo	61
Informazioni sulle azioni proprie	61
Rapporti verso soggetti controllanti.....	61
Rapporti con Società controllate	62
Tesoreria accentrata di Gruppo	64
Rinvio dei termini per l'approvazione del progetto di bilancio	65
Proposta di destinazione del risultato	65
II- STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO.....	66
• STATO PATRIMONIALE	66
Attivo	66
Passivo	67
• CONTO ECONOMICO	68
Conto Economico	68
III – NOTA INTEGRATIVA	69
• PARTE A – CRITERI DI VALUTAZIONE	69
Inquadramento e normativa di riferimento	69
Attivo e Passivo	72
Passivo	77
Garanzie e impegni	80

EQUITALE S.P.A.

Costi e Ricavi	80
• PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE.....	83
• ATTIVITÀ	83
Voce 10 - Cassa e disponibilità liquide	83
Voce 20 - Crediti verso banche ed enti finanziari.....	83
Voce 60 – Partecipazioni.....	84
Voce 70 – Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento	85
Voce 80 - Immobilizzazioni Immateriali.....	85
Voce 90 - Immobilizzazioni Materiali	86
Voce 130 - Altre Attività	88
Voce 140 - Ratei e risconti attivi	89
• PASSIVITÀ	90
Voce 10 - Debiti verso banche ed Enti finanziari.....	90
Voce 60 – Ratei e risconti passivi	92
Voce 70 - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	93
Voce 80 - Fondo per rischi e oneri	93
Voce 90– Fondo per Rischi Finanziari Generali	94
Voce 100 – Capitale.....	95
Voce 120 - Riserve.....	95
Voce 150 - Utile (perdita) d'esercizio.....	95
• PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO.....	97
Voce 10 - Interessi attivi e proventi assimilati	97
Voce 20 - Interessi passivi e oneri assimilati.....	98
Voce 50 - Commissioni passive.....	98
Voce 130 - Spese amministrative	98
Voce 130.a – Spese per il personale	99
Voce 130.b – Altre spese amministrative.....	99
Voce 140 – Accantonamenti per rischi e oneri.....	102
Voce 160 – Altri proventi di gestione	103
Voce 170 - Altri oneri di gestione	104
Voce 190 - Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie	104
Voce 220 - Proventi straordinari	104
Voce 230 - Oneri straordinari.....	105
Voce 250 – Variazione del fondo per rischi finanziari generali.....	105
Voce 260 - Imposte sul reddito d'esercizio	105
• Parte D -Altre informazioni	108
Rendiconto Finanziario.....	108
Compensi agli organi sociali	109
• IV – Allegati Nota Integrativa	110
• IV.A – Emissione strumenti partecipativi.....	110
Dettaglio per controparte	110
• IV.B – Dati principali e analisi del patrimonio netto delle Società partecipate	111

Relazione del Collegio Sindacale

Relazione della Società di revisione

EQUITALIA S.P.A.



I – RELAZIONE SULLA GESTIONE

► CARICHE SOCIALI

Consiglio di amministrazione

Presidente e Amministratore Delegato

Ernesto Maria Ruffini

Vice Presidente

Gabriella Di Michele

Consiglieri

Marco Pescarmona

Susanna Masi

Eduardo Ursilli

Collegio sindacale

Presidente

Massimo Lasalvia

Sindaci effettivi

Giandomenico Genta

Ines Russo

Sindaci supplenti

Rosanna Casella

Tiziana Tomei

Società di revisione

KPMG SpA



EQUITALIA S.P.A.



► LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Il DL 203/05, convertito con L 248/05, ha attribuito all'Agenzia delle entrate la titolarità del servizio di riscossione coattiva dei tributi, ad Equitalia SpA – all'epoca Riscossione SpA – l'esercizio esclusivo di tale attività per tutto il territorio nazionale - ad esclusione della Regione Sicilia - e agli Agenti della riscossione le relative funzioni operative, fissando gli obiettivi primari dell'incremento dei volumi di riscossione e la riduzione degli oneri a carico dello Stato, congiuntamente al miglioramento dei servizi al contribuente.

Modello societario di Gruppo

In coerenza con le linee strategiche presenti nel piano Triennale del Gruppo Equitalia, il Consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2015 di Equitalia SpA ha approvato il Piano di riassetto societario del Gruppo, che ha previsto la fusione per incorporazione delle Società Agenti della riscossione in una Società di nuova costituzione (Equitalia Servizi di riscossione SpA) anch'essa interamente partecipata da Equitalia SpA, con l'obiettivo di gestire l'infrastruttura produttiva sull'intero territorio nazionale (con esclusione della sola regione Sicilia).

In data 17 febbraio 2016 è stata quindi costituita Equitalia Servizi di riscossione SpA nella quale, con decorrenza 1° luglio 2016, sono confluite per fusione le precedenti società Agenti della riscossione Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia Sud SpA.

Il 22 ottobre 2016, con il DL n. 193¹ il Governo ha previsto che “a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte” (art. 1, comma 1) e che “al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione, ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate»” il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia” (art. 1, comma 3).

¹ “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, convertito in Legge 1 dicembre 2016, n. 225.

EQUITALIA S.P.A.



L'assetto organizzativo in vigore dal 1° luglio 2016 – che ha contribuito al miglioramento, in termini di efficacia, dell'attività di riscossione e delle relazioni con i contribuenti attraverso l'uniformità dei comportamenti e dei processi lavorativi, la semplificazione degli adempimenti amministrativi e il potenziamento delle strutture dedicate all'assistenza e ai servizi per cittadini e imprese – è funzionale anche all'attuazione del modello di sistema della riscossione, che il legislatore ha previsto con il suddetto provvedimento.

Il citato decreto prevede inoltre la cessione, a titolo gratuito, delle azioni di Equitalia Giustizia SpA al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 1 luglio 2017. In tale prospettiva la Capogruppo Equitalia SpA ha avviato le attività propedeutiche all'attuazione della previsione di legge.

Per un approfondimento in ordine al contenuto del DL 193/2016 si rinvia al paragrafo *Soppressione di Equitalia e istituzione della "Agenzia delle entrate – Riscossione"* riportato nel seguito.

Struttura organizzativa

L'attuale modello di funzionamento del Gruppo Equitalia è caratterizzato dalla focalizzazione dell'Agente della riscossione sulle attività e sugli obiettivi di riscossione. Tale specializzazione è stata resa possibile dalla revisione dell'assetto organizzativo del Gruppo avvenuta nel corso del 2013, con la quale è stata accentrata nella Holding l'erogazione alle società partecipate dei servizi corporate (acquisti, logistica, amministrazione e finanza, amministrazione del personale, controllo di gestione, audit, organizzazione, supporto valutazione rischi esterni e sicurezza), tecnici (ICT) e di coordinamento (normativa riscossioni, relazioni istituzionali, etc.).

Nell'ambito del richiamato Piano di riassetto societario, nella riunione dell'11 novembre 2015, il Consiglio di amministrazione di Equitalia SpA ha modificato l'assetto organizzativo della Holding con l'obiettivo di:

- favorire il percorso verso la definizione e il consolidamento del nuovo assetto societario garantendo, nel contempo, la continuità operativa della Holding stessa e delle Società partecipate;

EQUITALIA S.P.A.



- affinare i processi di relazione e le sinergie tra Equitalia SpA e le società Agenti della riscossione;
- rendere più efficace il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento della Holding;
- proseguire il percorso di miglioramento e semplificazione dei processi operativi e decisionali.

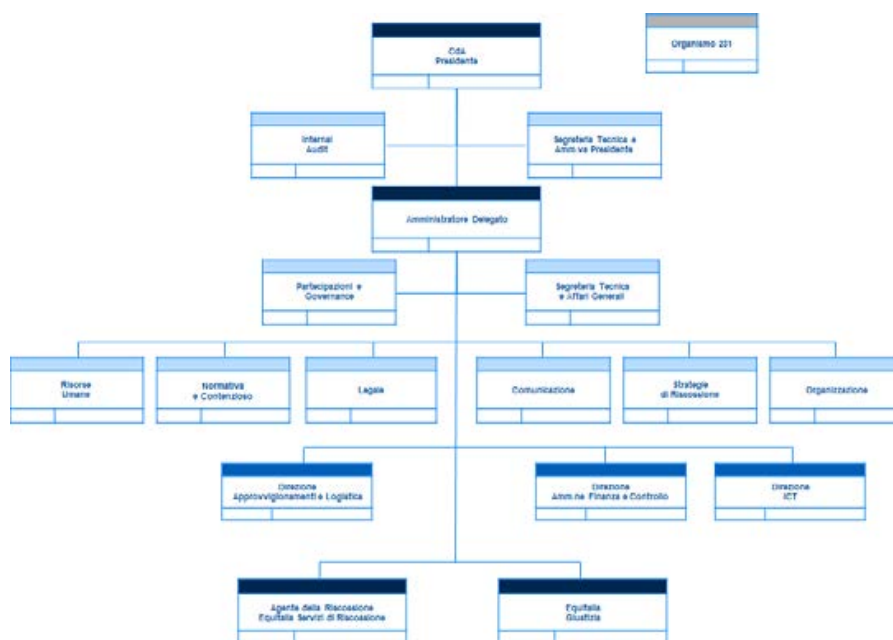
La nuova articolazione organizzativa della Holding è entrata in vigore con decorrenza dal 20 gennaio 2016.

In relazione all'avvio operativo della Equitalia Servizi di Riscossione, si è proceduto ad una coerente rivisitazione della macrostruttura organizzativa di Equitalia SpA finalizzata a:

- riallocare le attività di riscossione, prima svolte dalla Direzione Riscossione di Equitalia SpA, all'interno della Equitalia Servizi di Riscossione SpA, mantenendo in capo alla Holding il presidio strategico per l'indirizzo ed il controllo della riscossione;
- ricollocare le competenze e le responsabilità, nell'ambito di Equitalia SpA, al fine di facilitare i processi relazionali e decisionali tenuto conto dell'assetto organizzativo del nuovo soggetto societario;
- semplificare i processi decisionali, evitando sovrapposizioni e ridondanze realizzative.

Il 2 novembre 2016 l'Amministratore Delegato di Equitalia SpA ha assunto anche la carica di Presidente, in seguito alle dimissioni del precedente. Si è quindi proceduto, in ottica di efficienza, ad adeguare l'assetto organizzativo della Holding, che si articola nelle seguenti macrostrutture:

EQUITALIA S.P.A.



Nella prospettiva della cessione delle azioni di Equitalia Giustizia SpA al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1 comma 11 lett - b) del citato DLgs 193/2016, è stato avviato il progressivo rilascio delle funzioni e dei servizi accentrati svolti da Equitalia SpA per conto della partecipata, al fine di consentirne la piena autonomia gestionale ed operativa.

Organi di controllo

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società.

La revisione legale dei conti della Società, per il triennio 2016-2018, è stata affidata alla società di revisione KPMG SpA.

EQUITALIA S.P.A.

**Soppressione di Equitalia e istituzione della “Agenzia delle entrate – Riscossione”**

In data 24 ottobre 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 il decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, in vigore dalla data di pubblicazione (di seguito, per brevità, “Decreto”).

Il Decreto, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016, dispone, tra l'altro, la riforma del sistema della riscossione nazionale, prevedendo, a decorrere dal 1° luglio 2017:

- che le società del Gruppo Equitalia siano sciolte (ad esclusione della società Equitalia Giustizia), cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione (art. 1, comma 1 del Decreto);
- che l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, ex art. 3, comma 1, del DL 30 settembre 2005 n. 203 (convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248) sia attribuito all'Agenzia delle entrate e sia svolto da un nuovo “ente strumentale” (art. 1, comma 2 del Decreto);
- che, al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, sia istituito un ente pubblico economico denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», strumentale dell'Agenzia delle entrate - che ne monitorerà costantemente l'attività secondo principi di trasparenza e pubblicità - e sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 1, comma 3 del Decreto).

“Agenzia delle entrate – Riscossione” subentrerà, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte (Equitalia SpA ed Equitalia Servizi di Riscossione SpA), assumendo la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, e svolgendo anche le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.

L'ente avrà autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.

Gli organi dell'ente saranno il Presidente, il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori dei conti, il cui Presidente sarà scelto tra i magistrati della Corte dei conti.

EQUITALIA S.P.A.



Il Comitato di gestione sarà presieduto dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, che è il Presidente dell'ente; gli altri due componenti saranno nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. I componenti del Comitato di gestione non potranno percepire alcun compenso, indennità o rimborso spese.

Spetta al Comitato di gestione deliberare:

- su proposta del Presidente, le modifiche allo Statuto dell'ente, nonché le modifiche degli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto;
- il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica alla riduzione delle spese di gestione e di personale (art. 1, commi 3, 4 e 5 del Decreto).

Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del Decreto, lo Statuto di Agenzia delle entrate-Riscossione:

- sarà approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
- disciplinerà le funzioni e le competenze degli organi;
- recherà l'indicazione delle entrate dell'ente, stabilendo i criteri relativi alla determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività, nella prospettiva di un nuovo modello di remunerazione dell'Agente della riscossione;
- dovrà disciplinare i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati;
- potrà essere modificato con delibera del Comitato di gestione, su proposta del Presidente.

Nello svolgimento della sua attività istituzionale, l'ente dovrà conformarsi ai principi dello "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente. L'ente, inoltre, dovrà operare nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia

EQUITALIA S.P.A.



dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo sottoscritto ai sensi dell'art. 1 comma 13 del Decreto e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti (art. 1, comma 5 del Decreto).

L'Agenzia delle entrate-Riscossione sarà sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attività sarà autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente saranno redatti secondo le previsioni del DLgs 18 agosto 2015, n. 139, e saranno trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, comma 5-bis e comma 6 del Decreto).

I risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A. sono versati dall'ente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato di esercizio dell'ente stesso (art. 1, comma 6-bis del Decreto).

«Agenzia delle entrate-Riscossione» sarà autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente potrà altresì avvalersi sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del DLgs 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente (art. 1, comma 8 del Decreto). Per la disciplina di tali aspetti, sarà predisposta e sottoscritta con l'Avvocatura di Stato una apposita Convenzione.

Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dal 1° luglio 2017 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del Decreto, è trasferito al nuovo ente senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze del

EQUITALIA S.P.A.



nuovo ente. A tale personale si applica l'art. 2112 del Codice Civile (art. 1, comma 9, del Decreto). Al riguardo, nella fase transitoria che porterà all'istituzione e operatività del nuovo ente, il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 1, comma 15 del Decreto, dovrà procedere alla suddetta ricognizione delle competenze possedute dal personale di Equitalia SpA e di Equitalia Servizi di riscossione SpA.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 11, lettera a) e lettera b) del Decreto, entro il 1° luglio 2017:

- l'Agenzia delle entrate dovrà acquistare, al valore nominale, le azioni di Equitalia SpA detenute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (le quote azionarie di Equitalia sono possedute al 51% da Agenzia delle entrate e al 49% dall'INPS);
- le azioni di Equitalia Giustizia SpA, detenute da Equitalia SpA, dovranno essere cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze.

Le operazioni suindicate sono esenti da imposizione fiscale (art. 1, comma 12 del Decreto).

Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società, gli organi dell'ente deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati delle relazioni di legge. Tali bilanci saranno trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento. Le società redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al comma 11-bis dell'art. 1 del Decreto, secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 (art. 1, commi 11-bis e 11, ter del Decreto).

Come stabilito dall'art. 1, comma 13 del Decreto, a partire dall'istituzione del nuovo ente, ogni anno dovrà essere stipulato tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, Presidente dell'ente, un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del DLgs 30 luglio 1999, n. 300, che individui gli obiettivi e tutto quanto previsto dalla disposizione di cui si tratta. Lo schema dell'atto aggiuntivo dovrà essere trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che dovranno essere resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 13 bis, del Decreto.

EQUITALIA S.P.A.



Costituirà risultato particolarmente negativo della gestione il mancato raggiungimento, da parte dell'ente, degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al precedente comma 13, non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire l'adozione dei necessari correttivi (art. 1, comma 14 del Decreto).

Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà redigere una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili, da trasmettere all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al citato art. 1 comma 13 del Decreto, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi. La relazione dovrà essere corredata da una nota illustrativa delle procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati (art. 1, comma 14-bis del Decreto).

Come stabilito dall'art. 1, comma 15 del Decreto, fino al 1° luglio 2017, l'attività di riscossione proseguirà nel regime giuridico vigente e l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. è nominato Commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per l'effetto, , secondo le previsioni del citato art. 1 comma 15 del Decreto, il 16 febbraio 2017, con D.P.C.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 60 del 13 marzo 2017, l'Avvocato Ernesto Maria Ruffini, Presidente e Amministratore Delegato di Equitalia SpA, è stato nominato Commissario straordinario per gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. In particolare i suoi compiti riguardano:

- gli adempimenti propedeutici all'istituzione del nuovo ente pubblico economico Agenzia delle entrate - riscossione;
- l'elaborazione del relativo Statuto di cui all'art. 1 comma 5 del Decreto;
- la vigilanza e la gestione della fase transitoria;
- tutti gli altri compiti e funzioni declinati all'art. 2 del citato D.P.C.M.

EQUITALIA S.P.A.



Il Commissario riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze in ordine allo svolgimento della propria attività. Per l'espletamento dell'incarico attribuito, al Commissario straordinario non è dovuto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli Agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248) si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'ente Agenzia delle entrate – Riscossione (art. 1, comma 16 del Decreto).

Normativa societaria

Controllo e vigilanza - norme di contenimento della spesa pubblica

Equitalia SpA e le società dalla stessa partecipate sono sottoposte per legge al controllo della Corte dei Conti. Il controllo della Corte “viene esercitato secondo le modalità stabilite agli articoli 2 e 3 della L 259/58”.

Dal 2008 Eurostat e Istat hanno classificato Equitalia e le società del Gruppo dalla stessa partecipate nel settore delle amministrazioni pubbliche, in considerazione sia della natura pubblica dei soci (Agenzia delle entrate 51%; INPS 49%), sia del tipo di attività svolta, che vede lo Stato e gli altri Enti pubblici quali principali acquirenti dei servizi forniti dal Gruppo, che svolgendo un'attività complementare a quella tipica di Governo può essere considerato come incaricato di attività ausiliaria.

Pertanto il Gruppo Equitalia - sulla base delle norme classificatorie e definitorie del sistema statistico nazionale e comunitario SEC 2010 (già SEC 95) – è stato ricompreso nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196, come confermato anche per il 2015 dall'inserimento del Gruppo Equitalia tra le Amministrazioni centrali del citato Elenco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015.

Ne consegue l'assoggettamento del Gruppo Equitalia a diverse misure di contenimento della spesa pubblica, di seguito rappresentate, previste dalla normativa in tema di finanza pubblica,

EQUITALIA S.P.A.



che si sono affiancate alle iniziative intraprese fin dal 2006 dal Gruppo in tema di razionalizzazione della gestione economica e finanziaria.

Per tutte le misure di contenimento della spesa descritte nel seguito la Capogruppo, non ha imputato alle Società controllate il relativo onere, sia in quanto risulta direttamente destinataria della norma - tenuto conto dell'impianto normativo del DL 203/2005 e dell'inclusione, come Gruppo societario, fra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ex L. 196/09 – sia in quanto il risparmio, determinato come suindicato sulle risultanze del bilancio consolidato, non risulta imputabile a ciascuna delle attuali Società partecipate, in assenza di un perimetro societario invariato negli esercizi presi a riferimento come base di calcolo per i risparmi.

A tal proposito si segnala, quale importante novità, che a partire dall'esercizio 2016, in applicazione del c. 506 della Legge di Stabilità 2016, è stabilito che il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ed effettuato dalla Capogruppo per il Gruppo Equitalia, previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Analoga previsione è stata introdotta per il nuovo ente pubblico economico "Agenzia delle entrate – Riscossione" dall'art. 1 c. 6 bis del DL 193/2016.

Per questo motivo, quindi, i versamenti previsti per l'esercizio 2016 sono stati sospesi in quanto saranno effettuati in sede di chiusura del bilancio annuale quale distribuzione dell'eventuale dividendo da parte della Capogruppo, anche per conto delle società partecipate, per la quota dell'eventuale utile di Gruppo fino a concorrenza dell'ammontare dovuto in applicazione della normativa sul contenimento della spesa pubblica.

Decreto Legge n. 112/08

Tenuto conto di quanto previsto per le società non quotate a totale partecipazione pubblica dall'art. 61 del DL 112/08, e in applicazione di quanto indicato dalla Circolare MEF-RGS n. 36 del 23/12/2008, Equitalia SpA ha rilevato l'ammontare dei prescritti risparmi di spesa relativi al Gruppo, determinati nella misura del 50% delle spese sostenute nell'esercizio 2007